



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Pratica n. 50608_2025

protocollo.prefch@pec.interno.it

dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it

tch30512@pec.carabinieri.it

dipps215.0300@pec.poliziadistato.it

com.chieti@cert.vigilfuoco.it

comunedirapino@pec.it

comunepretoro@perc.it

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

g.divincenzo@provincia.chieti.it

s.graziani@provincia.chieti.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Al Sig. Questore di CHIETI

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Al Comando Provinciale dei VV.F.

Al Sig. Sindaco del Comune di RAPINO

Al Sig. Sindaco del Comune di PRETORO

Alla Regione Abruzzo
Servizio Trasporti PESCARA

All'Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

All'Agente Conduttore

Oggetto: **Ordinanza n. 928 del 25.11.2025 - Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220 "ex SS 614 della Maielletta", dal Km 15+800 al Km 18+900**, con decorrenza immediata a fino a nuove disposizioni.

Si trasmette copia dell'ordinanza in oggetto con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

ORDINANZA n. 928 del 25.11.2025
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220
"ex SS 614 della Maielletta", dal Km 15+800 al Km 18+900**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 26.09.2019 la quale demandava, tra l'altro, al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'uso dell'infrastruttura stradale dal km. 15+800 al km. 18+900 "... *compatibilmente con lo stato di conservazione della stessa e con il grado di sicurezza della strada in relazione alle condizioni ambientali e meteorologiche*" e di prendere atto "... *che l'alto grado di innevamento della località montana rende opportuno istituire nel periodo invernale, per stringenti ragioni di sicurezza, il divieto assoluto al transito veicolare*";

TENUTO CONTO delle condizioni attuali del tratto stradale in oggetto, che si estende dalla quota di circa 1700 metri (loc. Mammarsosa) fino a raggiungere i 1900 s.l.m. (rifugio Pomilio), con presenza di ghiaccio e neve;

CONSIDERATO che, sul medesimo tratto stradale, **non** sono previste operazioni di sgombero neve da parte della Provincia di Chieti, in quanto ciò comporterebbe rilevanti costi di gestione del servizio a fronte di livelli di sicurezza per la circolazione stradale non garantiti;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, la chiusura al traffico veicolare del tratto terminale della S.P. 220 "ex S.S. 614 della Majelletta", ovvero dal Km 15+800 al Km 18+900 (da loc. Mammarsosa a rifugio Pomilio), in tenimento dei Comuni di Pretoro e Rapino, fatta eccezione per le operazioni di soccorso e per le forze dell'ordine.

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

La Provincia di Chieti si riserva la facoltà di concedere, previa richiesta, in favore di portatori di interesse, ove sussistano e siano accertate le condizioni previste dall'art. 6 comma 8 del D.lgs. n. 285/1992, deroghe o permessi subordinati a speciali condizioni e cautele, per l'attraversamento della citata S.P. n. 220 dal km 15+800 al km 18+900, ogni qualvolta ricorrano, da parte degli istanti, specifici, concreti, indifferibili e necessari motivi, nonché esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria degli apparati tecnologici situati in località Maielletta per garantire il servizio di pubblica utilità di radiodiffusione in genere e/o di gestione del rifugio.

I Sindaci dei Comuni di Pretoro e Rapino, nonché gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste alla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comuni interessati e al Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI